



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente

Decreto n. **2315**

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 6;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Visto il D.M. 10.8.2017, n. 614, relativo al contingente assunzionale per l'anno 2017;

Vista la legge 27.12.2017, n. 205, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova”, emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato in ultima stesura con D.R. n. 1986 del 5.6.2017;

Visto il D.R. n. 3624 del 28.10.2016, con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240”;

Visto il D.R. n. 1213 del 26.3.2018 con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima fascia, di cui all'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240”;

Viste le deliberazioni con le quali le strutture di questo Ateneo propongono l'attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 1 finalizzata alla copertura di n. 3 posti di professore di **seconda** fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo;

Vista la delibera del 23.5.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva la proposta in parola;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

Fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall'art. 18, comma 4, e dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;

DECRETA

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova sono indette n. 3 procedure di valutazione comparativa volte alla copertura di n. 3 posti di professore di **seconda** fascia, corrispondenti all'impegno di **0,20** p.o ciascuna, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari di seguito indicati:

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)

settore concorsuale	06/A4 Anatomia patologica
settore scientifico disciplinare	MED/08 Anatomia patologica
numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato	20

Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)

settore concorsuale	04/A4 Geofisica
settore scientifico disciplinare	GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera
numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato	20

Scuola di Scienze M.F.N.
Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)

settore concorsuale	04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni
settore scientifico disciplinare	GEO/06 Mineralogia
numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato	20

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 1 i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo inquadrati nel settore scientifico disciplinare indicato nel bando e in possesso di valida abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale corrispondente.
2. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.5.2016, n. 76, oppure risultino in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss della Legge 20.5.2016, n. 76, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La documentata domanda di ammissione alla procedura è prodotta al Direttore del Dipartimento interessato entro il termine di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ateneo.
 2. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
 3. La domanda è scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile e deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso alla procedura. La domanda deve essere sottoscritta, indirizzata e presentata al Direttore del Dipartimento interessato, indicato nell'allegato "A".
- La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa è redatta in carta semplice su apposito modello allegato "B", che fa parte integrante del presente provvedimento, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

4. Il candidato produce altresì nei predetti termini, con trasmissione via mail o tramite supporto informatico (chiavetta USB, CD ecc.) al Direttore del Dipartimento interessato (**formato .PDF**), i seguenti documenti:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità;
 - curriculum dell'attività scientifica e didattica, redatto sul modulo "C" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>;
 - pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto dell'eventuale numero massimo di cui all'all. "A"; le pubblicazioni sono dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo "D" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.
5. Il Direttore del Dipartimento cura la trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione presentata dai candidati.
6. Non è consentito il riferimento a documentazione altre volte presentata presso questa o altre amministrazioni, o allegata a domanda di partecipazione ad altra procedura.

Art. 4

Commissione giudicatrice

- La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di cui al citato art. 24, comma 6, che disciplina altresì lo svolgimento dei lavori.
- Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 5

Fase eventuale di selezione preliminare

- Nel caso in cui le domande presentate siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili la Commissione giudicatrice procede preliminarmente a effettuare una valutazione comparativa dei docenti interessati al fine di indicare un numero di candidati pari a quello delle posizioni disponibili. La valutazione comparativa è effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 della legge n. 240/2010, in quanto applicabili.
- Il verbale delle operazioni di cui al precedente comma, contenente il nominativo del candidato selezionato per il proseguimento della procedura, è trasmesso nel più breve tempo possibile al rettore il quale con proprio decreto ne accerta la regolarità entro trenta giorni e restituisce gli atti alla commissione per il seguito del procedimento in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di cui al citato art. 24, comma 6.

Art. 6

Valutazione dei candidati

- Sono ammessi alla fase di valutazione i candidati selezionati in applicazione dell'articolo precedente ovvero quelli che abbiano presentato la domanda di ammissione in numero non superiore alle posizioni disponibili. La valutazione dei candidati avviene in applicazione all'art. 6 del citato Regolamento di cui all'art. 24, comma 6.

Art. 7

Approvazione degli atti e nomina

- Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della Commissione relativi alla valutazione di cui all'art. 6, il Rettore con decreto ne accerta la regolarità e, in caso di valutazione positiva, nomina l'interessato professore **associato** afferente al Dipartimento che ha proposto la procedura, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.

2. Il decreto di accertamento di regolarità degli atti e di nomina ovvero quello di sola nomina, ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1, è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al MIUR per gli adempimenti di competenza.

3. Al decreto di accertamento di regolarità degli atti è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo insieme ad un allegato contenente gli atti medesimi; analoga pubblicità è data al decreto di nomina ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1.

Art. 8

Diritti e doveri del chiamato Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.

2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 9

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Area personale – Servizio Personale Docente – ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Leg.vo 20.6.2003, n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006.

Art. 10

Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>).

Art. 11

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Genova, 30.5.2018



IL RETTORE

Rovati

[Handwritten signature]